

L'incompleta compilazione del presente modulo (parte **LAVORATORE** o parte **AZIENDA**) o la mancata sottoscrizione (da parte dell'aderente o degli eredi/beneficiari e da parte dell'azienda) rendono irregolare la domanda stessa che sarà rigettata e dunque rimessa al richiedente per il completamento.

Spedire il modulo e la documentazione a corredo al seguente indirizzo:
(Indicare il mittente e riportare sulla busta la dicitura "MODULO TRASFERIMENTO ad altro Fondo")

SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE
Via F.lli Bandiera 54/58 - 30175 Marghera (Ve)

Se non è richiesta documentazione a corredo saranno di norma accettati moduli di trasferimento ricevuti tramite fax al numero:

041/976268

6 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (da leggere con attenzione)

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'AZIENDA - ADERENTE o degli eredi/beneficiari)

Riportare i dati anagrafici dell'aderente anche in caso di **decesso** del medesimo. In quest'ultimo caso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno degli aventi diritto al riscatto ed inoltrato al Fondo Pensione unitamente alla dichiarazione allegata, sottoscritta in originale, riportante i dati anagrafici completi del/i richiedente/i e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento. In caso di decesso dell'aderente devono presentare domanda di riscatto totale i beneficiari previsti dalla normativa sui fondi pensione: gli eredi legittimi ovvero i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) indicati dall'aderente. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

2. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura dell'AZIENDA)

Denominazione azienda e codice aziendale . Indicare il datore di lavoro ed il numero identificativo/matricola aziendale del dipendente.

Età pensionabile . Se non indicata sarà considerata tale l'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.

Data cessazione . E' la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Aliquota TFR . Solo .vecchi iscritti (ante '93). E' l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del TFR liquidato.

Iscrizione in azienda e prima contribuzione: data da cui l'azienda inizia a versare per conto del lavoratore e dalla quale è tenuta a comunicare i dati.

Ultimo contributo - E' indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/sarà versato.

Si ricorda che il Fondo, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 252/05 (e dall'Art. 12 dello Statuto) si impegna a pagare le erogazioni in modo tempestivo e comunque **entro sei mesi dalla ricezione della richiesta (modulo trasferimento compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da azienda e aderente; eventuale documentazione a corredo necessaria)**.

Si sottolinea peraltro che un più rapido versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda comporta la riduzione dei tempi di liquidazione ed una più rapida chiusura della pratica. Il fondo non è evidentemente responsabile di ritardi di pagamento dipendenti dal mancato rispetto di quanto sopra indicato (es. mancanza di documentazione a corredo, modulistica incompleta o non sottoscritta, ritardi nel completamento della posizione previdenziale per mancanza di contribuzioni).

QUOTA ESENTE (lavoratori dipendenti) è l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

ABBATTIMENTO BASE IMPONIBILE. (solo "nuovi iscritti"; per i "vecchi iscritti" **tutta la riduzione spettante** va applicata dall'Azienda (Circ. 235/E del 9-10-98 "casi particolari" Min. Fin.) Su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L. 600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. L'abbattimento di L.600.000 va riconosciuto all'Aderente, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo. Il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.

NOTA BENE: la coerenza tra l'abbattimento applicato dall'azienda e quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell'azienda) è verificata dall'Ag. Entrate tramite dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria al Fondo Pensione per effettuare correttamente il calcolo della base imponibile: in mancanza di comunicazione, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente. Prestare attenzione a non considerare l'abbattimento sia in sede di liquidazione TFR sia come parte di competenza del Fondo Pensione.

TFR "TRASFERITO": ATTENZIONE!!! indicare il TFR **trasferito** al Fondo (non quello **anticipato** in busta paga e poi versato secondo la modalità in essere nei primi anni '90)

3. OPZIONE PRESCELTA (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

- **TRASFERIMENTO PER CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**: qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell'attività lavorativa prevista per l'iscrizione, ovvero per cambio inquadramento con passaggio a dirigente), è possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. Si ricorda peraltro che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione (è cioè possibile cambiare azienda senza dover cambiare Fondo pensione).

- **TRASFERIMENTO VOLONTARIO**: In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa), l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione). Con riferimento al trasferimento volontario si ricorda che in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi anche aziendali, dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Si ricorda che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

4. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Indicare le coordinate bancarie (IBAN) complete del conto del Fondo cessionario presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento.

5. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

- **CONTRIBUTI NON DEDOTTI** - Entro il 31/12 (30/09 fino al 2006) dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liquidazione di giugno 2007 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2006 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2007. A giugno 2007 non è invece più possibile, per scadenza dei termini normativi, segnalare contributi non dedotti relativi a annualità 2005 e precedenti). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

- **DATA 1^ ISCRIZIONE a forme pensionistiche complementari** . Data da cui l'aderente risulta iscritto ad un Fondo Pensione in modo continuativo (senza aver esercitato il riscatto).

7 - COSTI

Il trasferimento è gratuito.